REGOLAMENTO (CEE) N. 2057/72 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1972

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari di filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto, e di altri tessuti di cotone, delle voci 55.05 e 55.09 della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità e i ritmi di attuazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, la Comunità si è impegnata — in un accordo interinale di una durata inizialmente limitata al 30 settembre 1972, ma che è stata prorogata fino al 31 dicembre 1972 — ad applicare, con riserva di reciprocità, talune disposizioni di detto protocollo relative agli scambi di merci ; che in virtù di detto accordo interinale e in particolare dell'articolo 1 dell'allegato n. 2, la Comunità, a partire dall'applicazione di tali disposizioni, deve effettuare una riduzione del 75 % dei dazi della tariffa doganale comune nel limite di contingenti tariffari comunitari annui, rispettivamente di 300 tonnellate per i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto della voce tariffaria 55.05 e di 1 000 tonnellate per gli altri tessuti di cotone della voce tariffaria 55.09 ; che tuttavia è stato ritenuto opportuno prevedere a titolo provvisorio un adeguamento dei vantaggi tariffari consistente nella fissazione per i due contingenti tariffari comunitari considerati di un dazio contingentale pari a zero e di un aumento del volume contingentale da 300 a 500 tonnellate per i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto ; che dei contingenti tariffari comunitari di un volume di 375 tonnellate per i filati di cotone e di 750 tonnellate per gli altri tessuti di cotone erano già stati aperti a dazio nullo con il regolamento (CEE) n. 2792/71 [1], per coprire il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1972 ; che per i prodotti in questione è opportuno aprire attualmente dei contingenti tariffari comunitari di un volume rispettivamente di 125 e 250 tonnellate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1972 ;

considerando che occorre garantire a tutti gli importatori della Comunità in particolare un accesso uguale e continuo ai predetti contingenti e l'applicazione ininterrotta dei tassi per questi previsti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione di detti contingenti, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti riguardo ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato di questi prodotti, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ; che, malgrado l'esiguo fabbisogno di importazioni in provenienza dalla Turchia dei prodotti considerati, posto in evidenza dai dati statistici, per la maggior parte degli Stati membri conviene salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che si manifestasse in detti Stati membri ;

considerando che per i prodotti considerati le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro in provenienza dalla Turchia presentano la seguente evoluzione durante gli anni dal 1968 al 1970 :

(in tonnellate)

	1968	1969	1970
Filati di cotone :			
Germania	506	3 468	4 167
Benelux	4	—	2 071
Francia	—	281	244
Italia	—	371	5 455
Altri tessuti di cotone :			
Germania	397	491	419
Benelux	10	—	207
Francia	607	821	449
Italia	—	95	1 002

[1] GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 63.

che da questi dati risulta che le importazioni di tali prodotti sono abbastanza irregolari e che non sarebbe dunque significativo il calcolo delle percentuali da esse rappresentate rispetto alle importazioni nella Comunità degli stessi prodotti in provenienza dalla Turchia ;

considerando che è difficile valutare le importazioni nei singoli Stati membri per il periodo contingentale considerato date le notevoli variazioni avvenute negli anni precedenti ; che, in base alle cifre presentate dagli Stati membri relativamente alle previsioni sulle importazioni per il periodo contingentale considerato, occorre ripartire i contingenti in questione secondo le percentuali indicate qui appresso :

Germania	42 %,
Benelux	11 %,
Francia	35 %,
Italia	12 % ;

considerando che, per tener conto della incerta evoluzione nelle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo, con la seconda parte, una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello relativamente elevato che, ove occorra, potrebbe corrispondere all'80 % circa dei volumi contingentali ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue quote iniziali effettui il prelievo di una quota complementare dalla corrispondente riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se le riserve lo consentono ; che ogni quota iniziale complementare deve essere valida sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter seguire lo stato di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di una delle quote iniziali, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte di un contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° ottobre 1972 fino al 31 dicembre 1972 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti qui appresso indicati, in provenienza dalla Turchia, sono totalmente sospesi nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari globali indicati per ciascuno di essi :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume contingentale (in tonnell[illegible])
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	125
55.09	Altri tessuti di cotone	250

Articolo 2

1. I contingenti fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1972, ammontano per gli Stati membri ai seguenti quantitativi :

(in tonnellate)

	N. della tariffa doganale comune	
	55.05	55.09
Germania	42	84
Benelux	11	22
Francia	35	70
Italia	12	24
Totale	100	200

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 25 tonnellate e a 50 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Lo Stato membro che alla data del 15 novembre 1972 non abbia esaurito una delle proprie quote iniziali, versa nella riserva, entro il 30 novembre 1972, la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 novembre 1972, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 novembre 1972 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riservata nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 dicembre 1972, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, con sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo.

4. Lo stato di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nei modi indicati al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP